

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

"Saipem S.p.A."

REPERTORIO N. 76.056

RACCOLTA N. 14.947

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno *tredici dicembre*

dell'anno duemiladieci

13-12-2010

in San Donato Milanese (Milano), IV° Palazzo Uffici, via Martiri di Cefalonia n.67,

alle ore undici e trenta

a richiesta della Spettabile:

- "Saipem S.p.A."

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni s.p.a.

con sede in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n.67

capitale sociale Euro 441.410.900,00 versato

Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di

Milano 00825790157

R.E.A. di Milano n. 788744

e sede secondaria in Cortemaggiore (PC) via E.Mattei n.20

Io Dottor DOMENICO AVONDOLA, Notaio in Milano, con studio in

Via Cesare Battisti n.11, iscritto al Collegio Notarile di

Milano, mi sono recato in San Donato Milanese (Milano), via

Martiri di Cefalonia n. 67, per assistere, elevando verbale

ai sensi dell'art. 2365 C.C., alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, convocato per oggi in detto luogo con inizio alle ore undici e trenta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie

Omissis

Entrato nella sala dove ha luogo la riunione ho constatato la presenza al tavolo della presidenza del dott. **MARCO MANGIAGALLI** nato a Milano il giorno 8 marzo 1949, domiciliato per la carica in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n. 67, **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** della Società richiedente e che in tale qualifica, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, presiede l'odierna riunione.

Dell'identità personale del dott. **MARCO MANGIAGALLI**, io Notaio sono certo.

Il medesimo, su conforme decisione di tutti i presenti, invita me Notaio a redigere il verbale dell'odierna riunione, e dà atto che sono presenti:

del Consiglio di Amministrazione

esso Presidente, il Vice Presidente e Amministratore delegato Dott. Pietro Franco Tali, l'Amministratore Delegato Hugh James O'Donnell, i Consiglieri Luca Anderlini, Pierantonio Nebuloni, Anna Maria Artoni, Ian Wybrew-Bond, Salvatore Sardo e Umberto Vergine;

del Collegio Sindacale sono presenti:

il Presidente Fabio Venegoni, ed i Sindaci Effettivi Fabrizio Gardi e Adriano Propersi.

E' altresì presente il Segretario del Consiglio Dott. Guido Bozzini.

Su proposta del Presidente, con il consenso unanime dei presenti, assiste alla riunione la sig. Elisabetta Valle, in qualità di interprete.

Il Presidente dà altresì atto che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolge a seguito di regolare convocazione, con l'Ordine del Giorno sopra riportato.

- - - -

Il Presidente dichiara che, essendo presenti n. 9 Consiglieri su 9 (nove) costituenti l'intero Consiglio di Amministrazione, l'odierna adunanza è validamente costituita per deliberare sul punto all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione.

Precisa che gli altri punti all'ordine del giorno risulteranno da separato verbale.

Il Presidente dopo aver richiamato quanto comunicato nella riunione del Consiglio del 22 aprile 2010, ricorda che il 5 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n°27, che ha recepito la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli a-

M. Mangiagalli



zionisti di società quotate.

Ricorda ancora che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 2365, 2° comma del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

L'entrata in vigore della norma citata richiede l'adozione di modifiche statutarie di mero adeguamento normativo, di competenza quindi del Consiglio di Amministrazione, che si applicheranno alle Assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

Le modifiche statutarie per le quali la nuova normativa attribuisce alla Società una facoltà di scelta saranno invece sottoposte alla prossima Assemblea Straordinaria.

Il Presidente fa inoltre presente che la delibera Consob n°17221 del 12 marzo 2010 di adozione del Regolamento "parti correlate", modificata con delibera n° 17389 del 23 giugno 2010 ha, tra l'altro, modificato l'art. 37 comma 1, lettera d) del Regolamento Mercati stabilendo, ai fini della sussistenza dei requisiti di quotazione, che le società controllate, sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altre società quotate, debbono avere un Consiglio di Amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Ciò premesso, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare le seguenti modifiche statutarie:

- **Riduzione della percentuale richiesta per la convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci**

Il nuovo art. 2367 del Codice Civile prevede che il Consiglio di Amministrazione debba convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, mentre precedentemente la soglia richiesta era di un decimo del capitale.

Potrà modificarsi in tal senso l'art. 11 dello Statuto, a beneficio di maggior chiarezza per gli azionisti.

- **Avviso di convocazione dell'Assemblea**


Il nuovo art. 125-bis del T.U.F. prevede il termine generale dei 30 giorni precedenti l'Assemblea per la pubblicazione dell'avviso di convocazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità stabilite da Consob con Regolamento.

Si propone di modificare in tal senso l'art. 12 dello Statuto.

- **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Il nuovo art. 83-sexies del T.U.F. prevede che la legittimazione all'intervento in Assemblea e al diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario abilitato in conformità alle risultanze delle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il secondo comma dell'articolo introduce il concetto di "record date".



E' infatti stabilito che la comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Per quanto riguarda il termine entro il quale l'intermediario abilitato deve provvedere ad effettuare la comunicazione per la partecipazione in Assemblea, lo stesso viene fissato alla fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i termini indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Occorre quindi modificare l'art. 13 dello Statuto per recepire le predette novità normative.

- Integrazione dell'Ordine del Giorno

L'art. 126-bis del T.U.F. ha modificato i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Per quanto riguarda i termini, viene ora previsto che tale diritto possa essere esercitato entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione anziché 5 giorni; l'integrazione

grazione deve essere resa nota al pubblico almeno 15 giorni prima dell'Assemblea (contro i 10 attuali).

Dovrà modificarsi in tal senso l'art. 13 dello Statuto.

- Notifica elettronica delle deleghe assembleari


Il nuovo art. 135-novies del T.U.F., comma 6, prevede che la delega possa essere conferita anche in via elettronica, secondo le modalità stabilite con Regolamento del Ministero della Giustizia e che le società debbano indicare nel proprio Statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.

Si propone quindi di modificare a tal fine l'art. 13 dello Statuto.

- Elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

I nuovi articoli 147-ter, comma 1-bis e 148, comma 2 del T.U.F. prevedono che le liste dei candidati alla carica di Amministratore e Sindaco debbano essere depositate entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea da chi risulti socio alla data del deposito stesso; costui, in ogni caso, potrà, successivamente, vendere tutta o parte della propria partecipazione senza che ciò determini la caducazione della lista presentata. La Società deve mettere a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data predetta le liste dei candidati presentate.

In tal senso dovrà essere modificato l'art. 19 dello Statuto,



che ora prevede il deposito delle liste 15 giorni prima della data dell'Assemblea. La modifica impatta anche sull'art. 27 relativo ai Sindaci. Di conseguenza, ad essere modificato sarà anche quest'ultimo in conformità a quanto previsto dall'art. 148, comma 2 del T.U.F. che richiama l'art. 147-ter, comma 1-bis.

Il nuovo art. 37, comma 1, lettera d) del Regolamento Mercati richiede, per le società controllate quotate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata, la presenza di un Consiglio di Amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti, qualificati come tali [secondo quanto stabilito da Consob con proprio Regolamento] in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento.

A tal fine dovranno essere modificati gli artt. 19 e 27 dello Statuto.

- Adeguamento al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n°39

In linea con la nuova disciplina sulla revisione legale dei conti, contenuta nel D.Lgs. 27 gennaio 2010 n°39 che ha recepito la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati, si propone l'adattamento formale degli artt. 8, 18, 21 e 27 dello Statuto con riferimento alla denominazione del registro professionale e dell'attività di revisione. Inoltre, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 155, comma 3 del T.U.F., che prescriveva

la tenuta del libro della società di revisione presso la sede della società soggetta a revisione, è necessario abrogare l'ultima parte dell'art. 18 dello Statuto.

- Normativa Consob sul cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

Accanto agli adeguamenti proposti in ottemperanza alle nuove normative, si propone altresì di procedere all'eliminazione della disposizione statutaria transitoria concernente il cumulo degli incarichi dei sindaci (art. 27), in considerazione dell'entrata in vigore della normativa stabilita da Consob nel Regolamento Emittenti.

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito alle modifiche degli articoli 8, 11, 12, 13, 18, 19, 21 e 27 dello Statuto .


Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

a) di modificare, nel rispetto delle normative sopra citate ed al fine dell'adeguamento alle normative stesse, gli articoli 8, 11, 12, 13, 18, 19, 21 e 27 dello Statuto Sociale nel modo che segue:

"Art. 8

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli Amministratori e dei Sindaci nonché del soggetto inca-



ricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti"

"Art. 11

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi di maggior termine.

L'Assemblea, oltre i casi previsti dalla legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge alla sua competenza. Le Assemblee hanno luogo nella sede sociale ma possono anche aver luogo altrove in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea.

L'Assemblea dei portatori di azioni di risparmio è regolata dalle disposizioni di legge in materia.

Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al comma precedente."

"Art. 12


L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente."

"Art. 13

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno

M. Margisgal



di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Le comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, i soci richiedenti consegnano al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata delle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente Statuto.


Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica;

la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;

M. Mangiagalli



- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante."

"Art. 18

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, a eccezione della revisione legale, esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale"

"Art. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione, e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di

ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2% del capitale sociale, o la diversa misura stabilita da Consob con proprio Regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate. La maggioranza degli amministratori deve, altresì, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Consob per gli Amministratori di società quotate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammis-

sibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in

caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre

entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

"Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non consigliere.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite ai Consiglieri;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fino a due Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati e può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta del Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non

inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività di **revisione** legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli Amministratori muniti di delega curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento."

L'Assemblea nomina i Sindaci e ne determina la retribuzione.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; sono altresì nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini, strettamente attinenti all'attività della Società sono i settori ingegneristico, geologico e minerario.

I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 19, nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le

modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle medesime, che da soli o insieme ad altri azionisti **rappresentino** almeno il 2% o la diversa percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori **legali dei conti** e avere esercitato l'attività di **revisione** legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 19 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art.

19 lettera b).

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio."

b) di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale con le modifiche sopra illustrate dal Presidente all'Assemblea e dalla medesima approvate.

Lo Statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente, con firma disgiunta, i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, perchè - anche a mezzo di procuratori speciali - in base a quanto sopra deliberato e con osservanza dei termini e modalità di legge, facciano quant'altro necessario ed opportuno per l'esecuzione del presente deliberato;

- - - -

Il Consiglio di Amministrazione infine all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, conferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri per apportare alle deliberazioni sopra adottate eventuali modifiche formali richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese e per compiere tutto quanto fosse necessario ed opportuno per il buon esito delle operazioni stesse.

- - - -

Il Presidente ha dichiarato esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno.

Sono le ore dodici

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura al parte comparente che, da me interpellato, lo approva.

Scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su ventisei facciate intere e fin qui della ventisettesima di sette fogli.

La sottoscrizione avviene alle ore dodici

Marco Mangiagalli.

